

CITTÀ DI CATANZARO

Regolamento
per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati ad attività commerciali, di somministrazione, a fini sociali o di pubblica utilità.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/02/2024.

Art. 1 – Oggetto e definizioni 3

Art. 2 – Obiettivi 3

Art. 3 – Aree individuate e tipologie di attività ammesse 3

Art. 4 – Condizioni particolari e prescrizioni per le singole concessioni 4

Art. 5 – Caratteristiche dei chioschi 4

Art. 6 - Modalità di assegnazione del suolo pubblico per la collocazione di chioschi 6

Art. 7 – Modalità di pagamento 8

Art. 8 – Durata della concessione 9

Art. 9 – Titoli autorizzativi 9

Art. 10 – Avvio ed esercizio dell'attività – Sospensione e cessazione 10

Art. 11 – Obblighi di manutenzione e responsabilità del concessionario 10

Art. 12 – Subingressi e variazioni societarie 11

Art. 13 – Decadenza - ordine cessazione svolgimento attività 11

Art. 14 – Riassegnazione di postazioni 12

Art. 15 – Diritti del Comune 12

Art. 17 – Disposizioni finali e norme di rinvio 13

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di rilascio della concessione per l'occupazione di aree pubbliche ai fini della collocazione di strutture precarie, temporanee e amovibili, cosiddetti chioschi, onde perseguire gli obiettivi di cui al successivo art. 2.
2. Per chiosco si intende l'insieme di elementi costituenti un manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione rilasciata a titolo precario.
3. L'attività esercitata tramite chioschi collocati su suolo pubblico rientra nell'ambito del commercio su area pubblica come previsto dall'art.28 D. Lgs.114/98, art.70 D. Lgs.59/2010, L.R. n.18/1999.
4. Competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico per la collocazione di nuovi chioschi o la permanenza di chioschi preesistenti su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, è il Settore Patrimonio.

Art. 2 – Obiettivi

1. Con la concessione delle aree pubbliche individuate dal presente regolamento il Comune di Catanzaro intende perseguire prioritariamente i seguenti obiettivi generali:
   - attuare una politica di razionalizzazione dell'uso del suolo pubblico, eliminando situazioni di degrado preesistenti e mettendo a reddito il patrimonio immobiliare dell'Ente costituito dalle aree pubbliche idonee ai fini del presente Regolamento;
   - coinvolgere gli operatori economici privati nella gestione di aree pubbliche urbane, associando la possibilità di insediare in tali aree attività commerciali, di somministrazione o aventi fini sociali o di pubblica utilità, con l'obbligo di curare la manutenzione ed il decoro delle aree stesse;
   - favorire l'insediamento sulle aree pubbliche individuate, di attività in grado di fornire un contributo positivo alla gestione degli spazi urbani;
   - promuovere l'aggregazione sociale, anche per mezzo di eventi culturali, sportivi, di spettacolo o di trattenimento, con una particolare attenzione ai quartieri periferici cittadini.

Art. 3 – Aree individuate e tipologie di attività ammesse

1. Il presente regolamento non individua nuove aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rispetto quelle già presenti sul territorio comunale, allo stato e storicamente adibite per la realizzazione di chioschi.
   È comunque redatto in conformità col dettato della L.R. 11 giugno 1999, n. 18, laddove applicabile.
2. Le disposizioni relative alla individuazione delle aree e delle attività potranno essere modificate, se si renda necessario per il perseguimento degli obiettivi definiti all'art. 2, mediante l'aggiornamento del Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche ai sensi dell'art. 29bis del Regolamento comunale per le attività commerciali su aree pubbliche, del Settore n° 8 - Attività Economiche e Produttive, approvato con Delibera C.C n. 2 del 23/03/2009.
3. Al di fuori della suddetta ipotesi, in casi straordinari derivanti dall'esigenza di nuovi servizi alla città - anche su iniziativa dei privati, con deliberazione di Giunta Comunale, si potranno individuare ulteriori aree ed attività, da concedere anche a carattere provvisorio o temporaneo, previa procedura di evidenza pubblica.
4. Le aree individuate e le attività che possono essere esercitate nei chioschi sono, esclusivamente e per ognuno di essi, quelle indicate nel bando di cui all'art. 6.
5. In sede di definizione del bando previsto possono essere individuate eventuali ulteriori attività, nel rispetto degli obiettivi generali sopra definiti e delle prescrizioni ivi indicate; la definizione degli obiettivi particolari tiene conto delle caratteristiche e delle specifiche esigenze del contesto territoriale in cui è inserita l'area interessata.

6. In base alla funzione, i chioschi si distinguono in:
   a. Chioschi per servizi di interesse collettivo (ad esempio informazioni e/o promozione turistica, biglietteria, stampa certificati, erogazione acqua potabile, ecc);
   b. Chioschi a carattere commerciale privato, per i quali sono consentite le seguenti attività:
      b.1. somministrazione di alimenti e bevande;
      b.2. somministrazione alimenti e bevande in chioschi di promozione turistica e culturale: autorizzati esclusivamente per la sola preparazione e vendita di morzello, soffritto, morzello di baccalà;
      b.3. vendita di prodotti alimentari confezionati, souvenir e prodotti tipici locali, fiori, frutta e verdura,
      b.4. bigiotteria, articoli di arredo, articoli sportivi e per il tempo libero;
      b.5 rivendita di giornali, libri, riviste e quotidiani, fornitura servizi informatici, materiale audiovisivo, oggettistica in genere;
3. All'interno dei chioschi non è ammessa l'installazione di:
   - dispenser e distributori automatici destinati al commercio di prodotti alimentari e non alimentari o alla somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nel centro cittadino (da Zona bellavista a quartiere San Leonardo) e a Catanzaro Lido (nella zona A2 del vigente PRG) ;
   - macchine da gioco come slot machine e assimilabili.
4. Ciascun soggetto assegnatario dell'area a seguito della procedura di cui all'art. 6, eserciterà l'attività prevista per lo specifico chiosco, con le forme e modalità previste dalla vigente normativa e dotandosi, a propria cura e spese, dei necessari titoli abilitativi, senza apportare variazioni né introdurre attività accessorie.

Art. 4 – Condizioni particolari e prescrizioni per le singole concessioni

1. Tutte i provvedimenti di concessione emessi sulla base del presente regolamento devono prevedere l'obbligo di gestione, a carico del concessionario, delle aree circostanti i chioschi per una superficie non inferiore a 10 mq per il mantenimento della pulizia ed in generale del decoro urbano;
2. Il perimetro delle aree da gestire viene individuato dai competenti Uffici comunali in sede di definizione dei bandi previsti dall'art. 6, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2 nonché all'effettivo stato dei luoghi; contestualmente sono stabilite le condizioni generali e particolari della gestione, ad integrazione delle specifiche prescrizioni per l'esercizio delle attività.
3. In adesione alle previsioni del *Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani*, approvato con D.C.C. n. 118 del 28/07/2023, art 11 comma 2, le attività di cui al precedente punto 2, sono escluse dall'applicazione del canone previsto dal "R*egolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"* per la sola area circostante il chiosco e per le attività di cui al punto1, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
4. I titolari dei chioschi sono tenuti a garantire la vendita dei biglietti dei servizi di trasporto pubblico urbano, nonché a fornire ogni altro servizio di pubblica utilità indicato dall'Amministrazione Comunale, laddove compatibile con l'attività autorizzata.

Art. 5 – Caratteristiche dei chioschi

1. I chioschi dovranno essere realizzati con struttura in metallo, legno o altri materiali tali da permetterne comunque la facile rimozione; non sono ammesse opere in muratura né in calcestruzzo cementizio armato.
2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi dovranno rispettare i criteri, di seguito elencati in maniera esemplificativa:
   a. la sagoma plani-volumetrica del chiosco è definita dalla superficie esterna delle pareti perimetrali (dallo spiccato sul piano di calpestio sino alla linea di coronamento superiore);
   b. la suddetta sagoma plani-volumetrica dovrà essere regolare; eventuali vani destinati a deposito o servizio igienico (se richiesti in relazione al tipo di attività cui il chiosco è destinato) dovranno essere

in essa integralmente compresi;

c. la sagoma planimetrica di ogni singolo chiosco non potrà avere superficie superiore a 40 m²; eventuali aggetti della copertura, privi di sostegni ancorati a terra, sono ammissibili nella misura massima di 70 cm.; è ammesso un aggetto più ampio ove lo stesso sia finalizzato alla creazione di zone ombreggiate;
d. l'altezza massima esterna del chiosco, misurata dal piano del suolo pubblico su cui il chiosco sarà posizionato fino alla linea di coronamento, non dovrà superare mt. 3,70;
e. l'altezza utile interna non potrà essere inferiore a 2.70 m, riducibili a 2,50 m per eventuali vani destinati a servizio igienico o deposito;
f. i chioschi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche nel caso in cui tale attività riguardi esclusivamente prodotti preconfezionati, dovranno essere dotati di servizio igienico; nel caso in cui sia previsto il servizio al tavolo dovrà essere presente anche un servizio igienico destinato alla clientela;
g. non è ammesso l'uso di servizi igienici del tipo bagni chimici mobili esterni, tranne che in occasione di eventi eccezionali, manifestazioni, feste in genere, ed in ogni caso si renda necessaria l'integrazione dei servizi igienici già presenti all'interno del chiosco. Tali servizi devono rivestire esclusivo carattere temporaneo ed essere immediatamente rimossi alla conclusione dell'evento;
h. la pedana di base per il rialzamento del piano di calpestio interno del chiosco dovrà contenersi entro la sagoma massima in modo da non risultare visibile dall'esterno;
i. gli spazi interni ed esterni del chiosco dovranno rispettare le previsioni del D.M. 236/1989 in merito ad accessibilità e/o visitabilità; gli spazi esterni circostanti il chiosco e ad esso pertinenti dovranno essere accessibili;
j. eventuali apparecchi ed attrezzature a servizio degli impianti tecnologici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pompe di calore, unità esterne di impianti per il condizionamento dell'aria, aspiratori ecc.) dovranno essere integralmente contenuti nella sagoma plani-volumetrica del chiosco, tanto al fine di non alterare le caratteristiche formali del chiosco;
k. eventuali pluviali discendenti potranno essere accostati alle pareti esterne del chiosco (purché ad esse stabilmente ancorati), con sbocco in corrispondenza della zoccolatura di base;
l. i terminali dei sistemi di aerazione e di eliminazione dei fumi dovranno essere inseriti armonicamente nella copertura;
m. gli impianti tecnologici, eventuali tende esterne, elementi ombreggianti o espositori dovranno essere esplicitamente previsti in fase di progetto nonché organicamente inserite nella struttura del chiosco;
n. il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di concessione edilizia. Tali elementi pubblicitari, inoltre, dovranno essere di dimensioni limitate, non luminosi. Non è consentito in alcuna forma e maniera l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) aventi ad oggetto beni e servizi differenti da quelli offerti dal concessionario. È consentito l'inserimento di un elemento-segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi.

3. Ai fini della determinazione del calcolo del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, l'area in concessione verrà computata includendo la proiezione di ogni struttura, ombreggiante e/o espositiva collegate alla struttura principale, che dovranno essere esplicitamente indicate nel progetto.
4. Solo nel caso di chioschi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, è ammessa la possibilità di attrezzare superfici esterne ai chioschi con tavoli e relative sedute e/o fioriere, eventualmente integrati con strutture ombreggianti leggere e rimovibili; tali superfici, assimilate a dehors, devono essere autorizzate ai sensi del vigente "*Regolamento comunale per l'occupazione temporanea suolo pubblico a servizio dei locali autorizzati alla somministrazione e al consumo sul posto".*

5. All'esterno del chiosco, in posizione ben visibile al pubblico, il titolare dell'autorizzazione dovrà esporre il listino dei prezzi dei singoli prodotti venduti, nonché il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di chiusura settimanale.
6. Sarà cura del concessionario, pena la decadenza dalla concessione, realizzare a proprie spese tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto delle normative vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento, affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita l'incolumità e la sicurezza di persone o cose. Sono, altresì, a carico del concessionario, oltre che la manutenzione della struttura, la pulizia e le operazioni necessarie a garantire il decoro pubblico dell'area circostante la struttura, con l'eliminazione giornaliera di fogliame e rifiuti. Il posizionamento di eventuali cestini porta rifiuti, a carico del concessionario, come risultante dal progetto, non comporterà aumento della superficie dell'area concessa ai fini del computo del canone.
7. L'installazione del chiosco è ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.
8. Il chiosco deve possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato negli articoli precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.
9. Il chiosco non è ammissibile in aree, o a ridosso delle medesime, destinate, anche solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
10. Le opere di modifica di marciapiedi e banchine necessarie e conseguenti alla collocazione dei chioschi, e il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse, saranno eseguite dal concessionario a sue spese, secondo le indicazioni e con le modalità disposte dal Settore competente.
11. I chioschi esistenti, già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni, fatte salve solamente la superficie assentita e la categoria merceologica precedentemente autorizzata, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. L'inadempienza è motivo di revoca del provvedimento di concessione.
12. Nei chioschi esistenti sprovvisti al proprio interno di servizio igienico, è richiesta la realizzazione dello stesso entro il termine di cui al comma 11. Fino all'avvenuto adeguamento alle presenti disposizioni, nei chioschi privi di servizio igienico non può essere esercitata l'attività per più di cinque ore giornaliere consecutive, con chiusura di almeno di un'ora tra due successivi intervalli di apertura.

Art. 6 - Modalità di assegnazione del suolo pubblico per la collocazione di chioschi

1. La procedura di assegnazione per la concessione di suolo pubblico con chioschi avviene attraverso criteri di selezione ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, redditività, trasparenza e parità di trattamento.
2. Al fine di garantire imparzialità e trasparenza, nonché condizioni di concorrenza aperta, le procedure utilizzabili per l'assegnazione delle aree, determinate in ragione della rilevanza sia economica sia sociale dell'intervento, sono di seguito indicate:
   a. procedura aperta o pubblico incanto con il metodo di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. 23.5.1924 n. 827 (offerte segrete) sul canone di suolo pubblico posto a base d'asta;
   b. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le proposte pervenute vengono esaminate e valutate da un'idonea commissione nominata dal dirigente Responsabile del Settore, che predispone apposito verbale, secondo la specifica dei criteri di selezione previsti nel bando. Indicativamente:
      i. All'offerta economica, espressa in termini di maggior aumento percentuale rispetto al canone fissato a base d'asta, verrà attribuito un punteggio, per un massimo di 30 punti;
      ii. Alla proposta tecnica di realizzazione del Chiosco e della sua gestione verrà attribuito un punteggio, per un massimo di 70 punti, secondo i seguenti criteri, divisi tra discrezionali e tabellari:
         - Miglioramento della qualità del contesto urbano, del suo decoro, della pulizia e igiene, delle

condizioni sociali ed ambientali della zona: max 30 punti (D);
- Capacità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in attività ed eventi mirati alla promozione del territorio (ad esempio: spettacoli ed eventi di promozione del territorio): max 20 punti (D);
- Richiedente è una start-up che ha una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età; 10 punti (T);
- Richiedente è disoccupato sotto i 50 anni di età: 5 punti (T);
- Richiedente è portatore di handicap con disabilità superiore al 64%: 5 punti (T);

3. I criteri di cui sopra sono esemplificativi. Nel bando potranno essere introdotti diversi criteri a seconda della natura dell'affidamento.
4. Non potranno partecipare alle procedure di assegnazione eventuali soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) i quali:
    a. si trovano in una qualsiasi situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    b. non possiedono i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l'esercizio dell'attività prevista nella postazione richiesta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 e ss.mm. ii;
    c. presentano, nei confronti del Comune di Catanzaro, debiti a carattere tributario o extratributario di qualsiasi natura.
5. Nel caso in cui soggetti differenti conseguano un identico punteggio per la stessa postazione, ai fini della formazione della graduatoria, sarà data priorità, nell'ordine:
    a. al soggetto che possiede il numero inferiore di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche già assentite sul territorio cittadino;
    b. al miglior punteggio conseguito per l'offerta qualitativa;
    c. in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
6. Nel caso che un concorrente risultasse vincitore per più di un lotto facente parte nel medesimo bando, dovrà esercitare il diritto di prelazione entro sette giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.
7. Al fine di favorire l'inserimento di giovani/disoccupati/start-up, i requisiti professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010, se non posseduti al momento della partecipazione alla gara, potranno essere conseguiti entro e non oltre 6 mesi dall'aggiudicazione. In tale caso il termine di cui all'art. 10 comma 3 è portato a dieci mesi.
8. Resta in capo al Settore Attività Economiche la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni di tipo commerciale e la relativa verifica del possesso dei requisiti professionali in capo all'operatore economico.
9. L'avviso pubblico per l'assegnazione delle aree libere è emanato entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
10. Qualora il Settore Patrimonio riscontri la presenza di motivi che, per alcune specifiche aree, non consentono di dare immediata esecuzione alle disposizioni del presente Regolamento, l'avviso pubblico è emanato in sede di prima applicazione per le sole aree libere da impedimenti, fino alla soluzione delle criticità ivi presenti.
11. Qualora la gara vada deserta o non si arrivi all'aggiudicazione, le aree individuate dal bando possono essere oggetto di domanda diretta da parte dell'interessato, da inviare tramite pec al Settore Patrimonio tramite la modulistica messa a disposizione sul Sito, comprensiva di autocertificazione sul possesso dei requisiti come sopra indicati. Il Settore Patrimonio avvierà la fase di evidenza pubblica tramite pubblicazione di idoneo Avviso sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale da pubblicare per almeno 15 giorni consecutivi: in assenza di domande concorrenti si procederà all'assegnazione dell'area richiesta, previa verifica sul possesso dei requisiti in capo all'istante. In presenza di domande concorrenti si procederà ai sensi del precedente punto 2.
12. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, nonché in caso di richiesta di rinnovo da parte di titolare di regolare concessione, la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni in scadenza al

31/12/2023, è effettuata per ogni singola area in concessione richiesta dall'utilizzatore secondo la procedura del precedente punto 11 solo in caso di domande concorrenti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti criteri:

I. all'offerta economica, espressa in termini di maggior aumento percentuale rispetto al canone fissato a base d'asta, verrà attribuito un punteggio, per un massimo di 30 punti;
II. alla proposta tecnica di realizzazione del Chiosco e della sua gestione verrà attribuito un punteggio, per un massimo di 70 punti, così suddivisi:
    a. anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio per l'attività oggetto del bando: punti 1 per ogni anno di iscrizione, fino ad un massimo di 30 punti;
    b. anzianità acquisita nell'area per la quale si concorre per effetto di regolari titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Catanzaro, se unica fonte di sostentamento: 1 punto per ogni anno di attività pregressa, esercitata nella specifica area, fino ad un massimo di 20 punti;
    c. per la titolarità di un minor numero di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fino ad un massimo di 10 punti, così suddivisi (10 punti= nessuna autorizzazione oltre quella per cui si concorre; gli altri punti verranno assegnati in proporzione al numero di autorizzazioni possedute);
    d. richiedenti portatori di handicap con disabilità superiore al 64%: 10 punti (T).

13. La graduatoria formata a seguito delle procedure di evidenza pubblica di cui al presente articolo avrà validità tre anni. Nel caso di scorrimento della graduatoria la stipula della concessione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti in capo al nuovo assegnatario.
14. In caso di assegnazione a persona diversa dal proprietario del manufatto, è necessario avere la preventiva disponibilità dello stesso a titolo di proprietà ai fini dello svolgimento dell'attività all'interno del chiosco. In caso contrario, il concessionario uscente è tenuto a rimuovere il manufatto ripristinando a sue spese l'area pubblica.
15. In caso di mantenimento del chiosco, lo stesso dovrà essere adeguato al presente Regolamento entro un anno dall'assegnazione, nel corso del quale potrà comunque essere esercitata l'attività.

Art. 7 – Modalità di pagamento

1. Il canone annuo, così come risultante dalla procedura di gara, (arrotondato in aumento alle decine di euro) sarà riveduto ogni anno secondo gli indici ISTAT, nella misura indicata nella Delibera del Consiglio Comunale che annualmente aggiorna le tariffe del C.U.P., tenendo conto della percentuale di rialzo offerta dal concessionario in sede di gara.
2. Nel caso di chioschi la cui struttura è di proprietà del Comune di Catanzaro, il canone annuo da porre a base di gara verrà determinato in base alla stima del valore dell'immobile effettuata a cura del Settore Patrimonio e, così come risultante dalla procedura di gara a seguito dell'offerta in rialzo, (arrotondato in aumento alle decine di euro) sarà aggiornato dal secondo anno solare al 75% degli indici ISTAT (FOI).
3. Il corrispettivo della concessione dell'area, che verrà determinato in sede di gara, deve essere versato interamente all'Ente, per il primo anno solare in misura temporizzata, prima della stipula della concessione. Il canone è dovuto fin dalla consegna dell'area, indipendentemente dalla data di inizio dell'attività.
4. Per gli anni successivi al primo, il canone è dovuto per ciascuna annualità, nei termini e con le modalità previste dal vigente *"Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"*.
5. Per i casi di abusiva occupazione, mancato o ritardato pagamento, si fa espresso rinvio agli articoli 48 e seguenti del citato *"Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"*.

Art. 8 – Durata della concessione

1. Le concessioni, rilasciate sempre a titolo precario, possono essere temporanee o permanenti, secondo le seguenti scadenze temporali:
   a. Occupazioni permanenti continuative della durata non inferiore ad un anno e della durata non superiore a 10 anni. La concessione in scadenza può essere rinnovata previa richiesta del concessionario formalizzata almeno 60 giorni prima della scadenza, con attivazione di procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 6 comma 12 del presente Regolamento.
   b. Occupazioni temporanee stagionali, per un periodo non inferiore a quattro mesi, nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di ottobre: per tali occupazioni è facoltà del concessionario richiedere almeno 15 giorni prima della scadenza, la proroga di un mese.
   c. Nel caso di occupazioni stagionali la struttura deve essere rimossa al termine del periodo concesso e la corrispondente area pubblica rimessa in pristino a regola d'arte.
   d. Nel caso sia autorizzata l'occupazione annuale dell'area, con apertura stagionale dell'attività, l'importo del C.U.P. è dovuto per tutta la durata dell'occupazione.
   e. Nel caso di concessione di cui alla precedente lett. a, alla scadenza della concessione, se richiesto dall'Amministrazione, il Concessionario dovrà assicurare la gestione in proroga per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento e per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale. Nel caso di assegnazione a diverso concessionario, la struttura dovrà essere rimossa entro e non oltre i trenta giorni successivi, con il ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte.

Art. 9 – Titoli autorizzativi

1. Il Comune di Catanzaro, fermo restando l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 6 punto 4), rilascia il provvedimento di concessione dell'area pubblica.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, o altro termine comunicato dall'Ufficio, il destinatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula. In difetto sarà considerato rinunciatario alla procedura e si avvierà lo scorrimento della graduatoria.
3. Entro il termine di 60 giorni dalla stipula della concessione, pena la decadenza dal diritto, in concessionario dovrà presentare sul portale CalabriaSuap la richiesta per l'installazione del chiosco, allegando il progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato al fine di ottenere la relativa autorizzazione, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 20 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii.
4. Qualora per la realizzazione dell'intervento sia necessario acquisire ulteriori titoli autorizzativi ed atti di assenso comunque denominati da parte di enti ed amministrazioni diversi dal Comune di Catanzaro, si procede secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 20 D.P.R. 380/2001.
5. A completamento dei lavori il concessionario è tenuto a produrre la segnalazione certificata per l'agibilità prevista dall'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii.; in assenza della suddetta segnalazione resta precluso l'avvio di qualsiasi attività nel chiosco.
6. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza e della documentazione di cui ai precedenti commi entro il termine previsto dal comma 3, la concessione resta priva di qualsivoglia efficacia e si procederà a riassegnare l'area tramite scorrimento della graduatoria, se presente.
7. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel provvedimento di concessione (versamento dei canoni, copertura dei danni e ripristino a regola d'arte del suolo pubblico, smontaggio chiosco a fine rapporto, ecc.) e prima del suo rilascio, il soggetto titolare dovrà costituire una cauzione di € 10.000,00 (e comunque non inferiore all'importo pari a due annualità del canone) a mezzo di una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria) a favore del Comune, con validità fino a 180 giorni successivi alla scadenza della concessione o con versamento in contanti alla tesoreria comunale. La polizza fideiussoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'esecutività entro trenta giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 10 – Avvio ed esercizio dell'attività – Sospensione e cessazione

1. L'avvio delle attività commerciali e di somministrazione è soggetto alla presentazione di specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dalle vigenti disposizioni normative nonché, per le attività del settore alimentare e di somministrazione, alla notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004.
2. L'avvio dell'attività commerciale o di somministrazione potrà essere iniziato completato il chiosco ed eseguiti tutti gli adempimenti necessari per la messa in esercizio dello stesso, ivi compresa la presentazione della S.C.I.A. agibilità prevista dall'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii.
3. L'attività commerciale o di somministrazione deve essere comunque effettivamente avviata entro il termine di nove mesi dalla stipula della concessione.
4. In presenza di impedimenti e cause ostative non derivanti dalla volontà del concessionario né dalla mancata esecuzione da parte dello stesso di specifici adempimenti connessi con la costruzione del chiosco, con la sua piena efficienza ed agibilità, né dal mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione degli stessi adempimenti, su richiesta motivata dell'interessato può essere concessa, per una sola volta, la proroga del termine di cui al precedente comma 3. La proroga è concessa per un periodo commisurato al tempo necessario per la rimozione degli impedimenti e, comunque, non superiore a ulteriori 90 giorni.
5. Nei chioschi di cui al presente regolamento è vietata l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 86 quarto comma lettera “c” ed all'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e ss.mm.ii.; è vietato altresì l'esercizio delle attività di cui agli artt. 88 e 110 c. 1 dello stesso T.U.L.P.S.
6. Nelle aree e nei chioschi di cui al presente regolamento è precluso l'esercizio di qualsiasi ulteriore attività diversa da quelle individuate nell’atto di concessione.
7. In caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore a 15 giorni e inferiore a 4 mesi nell’arco di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione all’Amministrazione Comunale.
8. Per sospensioni dell’attività superiori a 4 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. L’istanza potrà essere accolta per comprovati motivi che impediscano effettivamente lo svolgimento dell’attività, e il periodo di sospensione non potrà comunque superare i dodici mesi consecutivi. Qualora l’istanza venga respinta, la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 4 mesi comporterà la revoca dell’autorizzazione. Durante il periodo di sospensione dell’attività è comunque dovuto per intero il pagamento del C.U.P..
9. La cessazione dell’attività è soggetta a preventiva comunicazione da parte del concessionario, con un preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 11 – Obblighi di manutenzione e responsabilità del concessionario

1. Le aree oggetto delle concessioni ed i chioschi in esse realizzati dovranno essere mantenute, a cura e spese del concessionario, in ottimale stato di manutenzione e pienamente efficienti, con particolare riferimento ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza ed agibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, nonché rispetto ai requisiti estetici e di inserimento nel contesto urbano.
2. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste al riguardo dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene.
3. Gli interventi di manutenzione possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell’amministrazione comunale, pena la revoca dell’autorizzazione in caso di inadempienza.
4. Le spese derivanti e necessarie per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti energia elettrica, acqua, fognatura, ripristino suolo, ecc.) sono a totale carico del concessionario.
5. Eventuali modifiche strutturali o di prospetto saranno assoggettate alle autorizzazioni occorrenti per tali varianti, secondo le normative vigenti. Non sono in ogni caso ammissibili modifiche tali da influire negativamente sui criteri che hanno determinato l'attribuzione del punteggio in sede di gara.
6. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è a totale carico del

concessionario, sul quale verte l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa RCT, per un massimale richiesto nel Bando, comunque non inferiore a €. 500.000,00 prima dell'avvio dell'attività.

7. Alla scadenza della concessione, ovvero in caso di decadenza o revoca della stessa, nonché nell'ipotesi di cessazione dell'attività, il chiosco e tutti i relativi arredi ed attrezzature, salva diversa ed espressa indicazione dell'amministrazione, dovranno essere rimossi, a cura e spese del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare il suolo nella condizione in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione ovvero dalla notifica dell'ordine di cessazione dell'attività o del provvedimento di revoca, emesso ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.
8. In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi si procederà a danno del concessionario inadempiente e si escuterà la polizza fideiussoria di cui al precedente art. 9.
9. Il concessionario si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza ed ordine pubblico, nonché le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile, intese ad evitare rumori eccedenti la normale tollerabilità e comportamenti che possano arrecare danno alle strutture degli immobili o molestia a terzi.

Art. 12 – Subingressi e variazioni societarie

1. La concessione di suolo pubblico non è cedibile a terzi, salvo facoltà dell'Amministrazione Comunale ad autorizzare il subentro sempre nel rispetto del possesso dei requisiti di cui all'art.6.
2. In caso di decesso del concessionario, è facoltà degli eredi (moglie o figli) di proseguire l'esercizio dell'attività per il periodo restante. In tal caso la richiesta di subentro mortis causa dovrà essere presentata entro 6 mesi dall'evento e l'attività intrapresa entro un anno dal decesso, previa stipula di nuova concessione.
3. È in ogni caso precluso il subentro nella concessione in tutti i casi in cui il soggetto subentrante non sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 e dalla normativa che regola la specifica attività.
4. Nel caso di subentro di cui ai precedenti punti 2 e 3, il soggetto subentrante dovrà rilasciare formale dichiarazione di assumere ogni onere pregresso e futuro del precedente concessionario, anche in ordine al pagamento del CUP ed al ripristino dello stato dei luoghi.
5. Il concessionario che esercita l'attività in forma diversa da quella di impresa individuale comunica al Settore Patrimonio ogni variazione della compagine societaria entro il termine perentorio di 30 giorni dal momento in cui la variazione stessa acquista efficacia, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 6 e della eventuale integrazione del titolo concessorio.

Art. 13 – Decadenza - ordine cessazione svolgimento attività

1. La decadenza dalla concessione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la sussistenza di uno dei fatti sottoindicati:
   a. per decorrenza dei termini di validità della concessione stessa, in assenza di istanza di rinnovo;
   b. nel caso di mancato pagamento di una rata del canone annuale oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti;
   c. qualora l'attività non venga avviata nei termini indicati all'art.10 del presente Regolamento;
   d. qualora l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a quattro mesi, in assenza di specifica autorizzazione ai sensi del precedente art. 10;
   e. in caso di fallimento della ditta autorizzata;
   f. per perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
   g. per perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione, in sede di gara per l'assegnazione degli spazi;
   h. per reiterata violazione al presente regolamento.
2. La concessione viene revocata:
   a. nel caso di sub-locazione;
   b. nel caso di variazione dell'attività in assenza di autorizzazione dell'amministrazione;

c. nel caso di variazione di destinazione d'uso della struttura;
d. nel caso di modifiche alla struttura non autorizzate;
e. per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento unico SUAP;
f. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

3. L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza. Nei predetti casi al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
4. In caso di indisponibilità dell'area concessa, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, quest'ultima può proporre una nuova localizzazione del chiosco, temporanea o permanente. A tal fine, l'Amministrazione si fa carico delle spese necessarie per il trasferimento della struttura nella nuova sede tramite lo scomputo dei canoni per occupazione suolo pubblico dovuti dal concessionario, previa attestazione di congruità del costo dell'intervento rilasciata dal competente Settore Gestione del Territorio.
5. La decadenza e la revoca della concessione potranno essere disposte previa comunicazione di avvio del procedimento, da notificarsi all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa vigenti in materia urbanistico – edilizia, ambientale, sanitaria, commerciale e specifiche per la tipologia di attività esercitata, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformazione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili con la revoca dell'autorizzazione.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla L. n. 689/1981 e dagli articoli del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, per quanto applicabili.

Art. 14 – Riassegnazione di postazioni

1. Le aree che ritornano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per scadenza del termine della concessione, decadenza, revoca o rinuncia da parte del titolare, verranno riassegnate attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata per la specifica area, se in corso di validità, previa verifica del possesso di requisiti previsti. In mancanza di graduatoria, devono essere riassegnate esclusivamente secondo la procedura definita dall'art. 6.
2. L'Amministrazione pubblicherà con scadenza annuale il bando per l'assegnazione delle aree che dovessero rendersi libere. Nelle more della pubblicazione, chiunque sia interessato all'assegnazione potranno presentare istanza ai sensi dell'art. 6 comma 9 del presente Regolamento.
3. La partecipazione alle procedure di riassegnazione previste dal precedente comma è preclusa ai concessionari uscenti qualora siano stati oggetto di ordine di cessazione dell'attività o di sgombero dell'area, di provvedimento di revoca ovvero abbiano rinunciato volontariamente e senza giustificato motivo alla precedente concessione, abbiano debiti verso l'Ente di natura tributaria e/o extratributaria.

Art. 15 – Diritti del Comune

1. Il Comune ha la facoltà di verificare, in qualunque momento, la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area in concessione e di ordinare al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per l'eliminazione degli eventuali inconvenienti riscontrati.
2. In tutti i casi di recesso, decadenza e revoca della concessione il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del chiosco (struttura), ove il concessionario non adempia agli obblighidi cui all'art. 11 comma 8.

3. In quest'ultimo caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci e dei beni ritrovati, che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario per un massimo di giorni trenta, trascorsi i quali si procederà ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 17 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Eventuali titoli autorizzativi riguardanti l'occupazione di aree rilasciati dal Comune di Catanzaro precedentemente all'approvazione del presente regolamento, restano efficaci sino alla loro scadenza; successivamente verranno assegnate con la procedura di cui all'art. 6, previa istanza dell'attuale concessionario da presentarsi almeno novanta giorni prima dalla scadenza, venti giorni in sede di prima applicazione.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolo autorizzativo sia stato rinnovato, precedentemente all'approvazione del presente regolamento, ai sensi di previgenti disposizioni regolamentari di questo Comune.
3. Nel territorio comunale la concessione di aree pubbliche per l'esercizio di attività produttive tramite chioschi è consentita esclusivamente nei modi e nelle forme disciplinati dal presente regolamento, salvo quanto riportato al successivo comma 4.
4. Resta in ogni caso fuori dal campo di applicazione del presente regolamento il rilascio di:
   a) autorizzazioni per commercio su area pubblica per mercati, fiere e posteggi isolati di cui al Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con D.C.C. n. 34 del 22/06/2020;
   b) concessioni di aree pubbliche per l'installazione di dehors da parte di esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui al *Regolamento comunale per l'occupazione temporanea suolo pubblico a servizio dei locali autorizzati alla somministrazione e al consumo sul posto*;
   c) concessioni di aree pubbliche per attività ludiche, di trattenimento, di spettacolo.
5. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 (quindici), ed entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
6. Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari vigenti per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni, ivi comprese le norme contenute nel *Regolamento gestione del patrimonio immobiliare, adottato con Delibera di C.C. n. 6 del 16 febbraio 2006,* in particolare il *Titolo III - Disciplina per la collocazione di chioschi, edicole, e padiglioni permanenti ad uso ristoro (l. 287/1991) o commerciale, su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico*.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti comunali, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.